

Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto

Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione, e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

Parte B - Documenti di trasporto

Al fine di una corretta movimentazione degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue, il trasporto degli stessi tramite la rete viaria pubblica (autostrade, superstrade, strade statali, provinciali, comunali)¹ può avvenire solo in presenza della seguente documentazione di accompagnamento:

Trasporto in proprio, compresa l'acquisizione di effluenti/acque reflue extra-aziendali da distribuire sui terreni di cui si ha titolo d'uso:

1. copia della comunicazione aziendale.

Trasporto per conto terzi, compresa la cessione a terzi con trasporto e/o distribuzione a carico del cedente sui terreni di cui ha titolo d'uso l'azienda che acquisisce:

1. estremi identificativi della comunicazione dell'azienda da cui origina l'effluente/acqua reflua;
2. dichiarazione in carta libera che riporta natura e quantità degli effluenti/acque reflue trasportati, gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e gli estremi identificativi del mezzo di trasporto.

Quanto sopra indicato non si applica alle aziende che utilizzano meno di 3000 kg di azoto di origine zootecnica all'anno.”

¹ Non costituisce trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.